



CONDIZIONI DI VENDITA AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ACQUISTO DEGLI SKIPASS STAGIONALI 2022/2023, ACCETTATE IN FASE DI ACQUISTO.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA (PER I SOLI INTESTATARI MAGGIORENNI)

Con la presente sottoscrizione, valida ai fini dell'acquisto dello skipass stagionale sopra indicato, dichiaro di aver preso compiutamente visione, di aver compreso e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 co. 1 c.c., il regolamento di stazione e le condizioni di vendita ivi contenute nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati. Il Regolamento è esposto e visionabile presso le biglietterie e sul sito internet della COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.p.A.

REGOLAMENTAZIONE ACCESSI

L'accesso al comprensorio sciistico potrebbe essere subordinato a regole sanitarie emesse dall'autorità governativa.

GARANZIA DI APERTURA

Con la vendita dello skipass stagionale questa società garantisce l'apertura della stazione per un periodo minimo di 90 giorni nell'arco della stagione invernale. L'inizio del periodo di riferimento corrisponde al giorno di apertura del comprensorio della Courmayeur Mont Blanc Funivie.

In caso di chiusura anticipata dei comprensori sciistici il presente contratto skipass si intenderà risolto. In tale evenienza, sarà rimborsata una quota del corrispettivo dello skipass stagionale proporzionale alle minori giornate di apertura rispetto alle 90 giornate di apertura garantite con l'acquisto dell'abbonamento stagionale.

IMPOSIZIONE DI CONTINGENTAMENTO O LIMITAZIONI ALLE APERTURE

Qualora le autorità competenti disponessero la limitazione degli accessi ai comprensori sciistici, sarà facoltà di questa società recedere dal presente contratto di skipass, rimborsandone la quota non goduta con la modalità prevista dal comma precedente.

In particolare, dichiaro di aver preso visione, compreso ed espressamente accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché dell'art. 33 D. Lgs. 2016/2005 (Codice del consumo), le seguenti clausole contenute nel Regolamento di stazione: 1) cap. 2 – Oggetto. Accettazione Regolamento di stazione; 2) Norme generali. Esclusione rivalsa; 3) Periodo di esercizio (ed in particolare: valore indicativo periodo esercizio; sospensione dell'esercizio; esclusione rimborsi); 5) Operatività degli impianti (ed in particolare variazioni orario e esclusione rimborsi); 8) Modalità di utilizzo delle piste da discesa (ed in particolare lett. g) ed n): esclusione di responsabilità); 10) Tariffe e biglietti (ed in particolare lettera d): esclusione rimborsi e lett. g): non cedibilità e ritiro biglietto) nonché: Regolamentazione e accessi, Garanzia di apertura, Imposizione di contingentamento o limitazioni alle aperture.